

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3026

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOVA, de' COCCI, GRASSI BERTAZZI, LAFORGIA, TAMBRONI, D'ANTONIO, BOFFARDI INES, MARTINI MARIA ELETTA, PAVONE, de STASIO, VECCHIARELLI, TANTALO, BIANCHI FORTUNATO, BUFFONE, MERENDA, SPADOLA, BERNARDI, REALE GIUSEPPE, VILLA, SGARLATA, SE-NESE, CALVETTI, SAVIO EMANUELA, AMADEO, ALESSI, AZZARO, MAZZARRINO

Presentata il 1° febbraio 1971

Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo circa venti anni dalla originaria proposta di legge istitutiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e tredici anni dal suo effettivo funzionamento successivo alla legge del 5 gennaio 1957, n. 33, comune è il convincimento che si possa e si debba utilmente procedere ad un riesame delle attribuzioni e della composizione del CNEL, tenendo conto dei risultati della sua attività e delle nuove necessità socio-economiche rivelatesi negli ultimi tempi.

Ci sono state invero nuove norme (leggi 15 luglio 1959, n. 593 e 20 maggio 1960, n. 494) che hanno accresciuto l'autonomia finanziaria del Consiglio ed altre (legge 21 luglio 1967, n. 619) che hanno opportunamente prolungato da tre a cinque anni la durata in carica dei suoi membri; mentre non sono mancate proposte di parziale riforma del CNEL, fra cui è da segnalare particolarmente il disegno di legge n. 920 di iniziativa governativa comunicato al Senato l'11 dicembre 1964 che, portan-

do da settantanove a novantasei il numero dei componenti, proponeva l'aumento degli « esperti » e dei rappresentanti di altre categorie, senza però turbare il necessario equilibrio fra le varie componenti del CNEL ed in particolare fra le rappresentanze dei lavoratori (dipendenti od autonomi) e degli imprenditori.

Della convenienza di una più elaborata riforma della legge del 1957 si è fatto poi portavoce lo stesso CNEL, che con varie sue pronunce, ha sottolineato le notevoli trasformazioni avvenute in una sempre più complessa realtà socio-economica e l'accresciuta attività normativa che inducono ad una più ampia valorizzazione dell'istituto.

Composizione, competenze, principi di funzionamento del CNEL, ed in particolare rapporti fra Parlamento, Governo e Regioni da un canto e CNEL dall'altro, possono essere ormai riconsiderati attentamente, senza che si possa e si debba peraltro alterare la sua fi-

gura quale risulta dall'articolo 99 della Costituzione ed ispirandosi anzi più strettamente alle finalità messe in luce in sede di Assemblea Costituente e ad alcune originarie proposte fatte valere anche nel corso dei lavori per la formazione della legge istitutiva del 1957.

Il progetto di legge, che oggi si propone all'attenzione del Parlamento, vuole appunto esaltare tali finalità che presuppongono una armoniosa composizione di esigenze varie e alle volte contrastanti ed ampliare nei limiti consentiti dalla Costituzione le competenze del CNEL quale organo che contribuisce alla formazione degli indirizzi nel campo economico e sociale; competenze garantite in certi casi dalla obbligatorietà del parere, da un più ampio ricorso all'iniziativa legislativa e da un migliore collegamento con gli organi deliberanti.

Per quanto riguarda la composizione, lo accrescimento del numero dei componenti sino al centinaio (compreso il Presidente) non è tuttavia tale da portare ad un organismo pleorico di difficile funzionamento; mentre appare opportuno il notevole aumento della rappresentanza dei lavoratori nei settori economici di più ampio sviluppo (industria, trasporti, commercio) in correlazione con un moderato aumento, negli stessi settori, di rappresentanti delle imprese senza però diminuire il numero degli « esperti ». La durata in carica dei membri si è poi mantenuta nei cinque anni disposti dalla ricordata legge 21 luglio 1967, n. 219.

La competenza del CNEL poi si è accresciuta non soltanto con la ricordata introdu-

zione della obbligatorietà del parere nei casi previsti, ma anche attraverso la migliore disciplina dell'intervento nel campo della programmazione economica e la redazione di regolamenti e testi unici; in un caso inoltre il parere è previsto come obbligatorio anche nei confronti delle Regioni al fine di contribuire al necessario coordinamento fra la legislazione statale e regionale. Invece ha carattere facoltativo e ben delimitato la pronuncia consultiva sulle vertenze sindacali di rilevante interesse, specie nei settori dei servizi pubblici.

Per quanto riguarda infine il funzionamento occorre rilevare che si è ritenuto opportuno, per la loro rilevanza, trasferire, con qualche modifica, nella proposta legge di riforma (articoli 5, 17 e 18) disposizioni che attualmente si trovano nel Regolamento del CNEL approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 1958. In proposito è da sottolineare soprattutto, a modifica dell'articolo 15 della legge istitutiva, la migliore disciplina dei rapporti fra Parlamento e CNEL, che del resto ha avuto già un principio di attuazione con la riforma del 16 gennaio 1969 del Regolamento del Senato della Repubblica e deve avere più compiuto svolgimento con altre norme di modifica dei regolamenti parlamentari attualmente in discussione.

Si vuole così che, sotto i più vari aspetti, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nella sua funzione di organo ausiliario di altri organi costituzionali, possa rendere a pieno quei servizi al Paese che, pure con norme non del tutto rispondenti alle mutate necessità, ha reso già, nei limiti consentiti, nei tredici anni del suo funzionamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La presente legge disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro previsto dall'articolo 99 della Costituzione ed istituito con la legge 5 gennaio 1957, n. 33.

ART. 2.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di:

a) 10 rappresentanti dei lavoratori della industria;

5 rappresentanti dei lavoratori della agricoltura, compresi i mezzadri;

5 rappresentanti dei lavoratori del commercio di cui uno del turismo;

5 rappresentanti dei lavoratori dei trasporti;

2 rappresentanti dei lavoratori del credito;

1 rappresentante dei lavoratori della assicurazione;

1 rappresentante dei lavoratori della pesca;

4 rappresentanti dei dipendenti delle imprese pubbliche;

2 rappresentanti dei dirigenti di azienda;

b) 3 rappresentanti dei professionisti;

5 rappresentanti dei coltivatori diretti;

3 rappresentanti degli artigiani;

3 rappresentanti delle imprese cooperative di produzione e consumo;

c) per le imprese private:

7 rappresentanti delle imprese industriali scelti in modo che sia assicurata la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria;

3 rappresentanti delle imprese agricole;

4 rappresentanti delle imprese commerciali di cui uno delle imprese turistiche;

4 rappresentanti delle imprese di trasporto;

2 rappresentanti degli Istituti di credito ordinario;

1 rappresentante delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno;

1 rappresentante delle imprese di assicurazione;

1 rappresentante delle imprese della pesca;

d) 2 rappresentanti delle imprese industriali a partecipazione statale;

1 rappresentante degli enti pubblici economici dello Stato;

1 rappresentante delle aziende degli enti locali;

3 rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza e sicurezza sociale;

e) 20 persone particolarmente esperte nelle materie economiche, sociali, giuridiche e della ricerca scientifica di cui:

1 designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

1 designato dal Consiglio superiore di statistica;

1 designato dal Consiglio superiore della marina mercantile;

1 designato dal Consiglio superiore dell'agricoltura;

1 designato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

1 designato dal Consiglio centrale del turismo;

1 designato dal Consiglio superiore dell'aviazione civile;

1 designato dall'Unione delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

1 designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

1 designato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

2 designati dall'Accademia nazionale dei Lincei;

8 nominati dal Presidente della Repubblica.

ART. 3.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Fino all'entrata in vigore della legge per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, la designazione dei membri di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente, è richiesta, per ciascuna delle categorie ivi indicate, alle esistenti organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza; salvo che per gli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza e sicurezza sociale, per i quali la designa-

zione viene richiesta ai Consigli di amministrazione degli enti scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per i rappresentanti dei professionisti la designazione è richiesta agli Ordini nazionali dei professionisti, secondo la scelta fatta, di volta in volta, dal Ministro per la grazia e giustizia.

La designazione dei membri di cui alla lettera e) dell'articolo precedente è richiesta a ciascuno degli enti od organi ivi indicati.

Le richieste delle designazioni di cui ai precedenti commi, sono fatte a cura dei ministri competenti.

Qualora tali designazioni non vengano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio dei ministri, su proposta del suo Presidente, provvederà alla designazione di ufficio.

Nel caso che la mancanza della designazione derivi da disaccordo fra le organizzazioni interessate sulla ripartizione dei rappresentanti, il Presidente del Consiglio dei ministri, scaduti i trenta giorni, convocherà le organizzazioni stesse per comporre il dissenso: in caso di insuccesso del tentativo, la designazione sarà effettuata dal Consiglio dei ministri a termine del comma precedente.

ART. 4.

Il Presidente del Consiglio nazionale della economia e del lavoro è nominato, al di fuori dei membri indicati nel precedente articolo 2, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 5.

Il Consiglio elegge nel proprio seno due Vicepresidenti. I due Vicepresidenti sono eletti con scrutinio segreto a maggioranza di tre quinti dei consiglieri votanti.

La votazione non è valida se due consiglieri non raggiungono entrambi tale maggioranza in un primo scrutinio oppure in un secondo scrutinio di votazione successiva.

È indetta in tal caso una terza votazione nella quale ogni consigliere non può votare che un solo nome. Risultano eletti i due che hanno ottenuto un maggior numero di voti, purché per entrambi superiore a un quarto dei votanti.

Se il risultato è negativo si ripete la votazione per i due Vicepresidenti allo stesso modo.

Quando si tratta di eleggere un solo Vice-presidente in elezione suppletiva, è eletto a scrutinio segreto chi ha ottenuto i tre quinti dei voti dei consiglieri votanti in prima o in seconda votazione o il maggior numero dei voti in altra votazione in seduta successiva, purché esso non sia inferiore a un terzo dei votanti.

ART. 6.

Il Presidente e i Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza.

ART. 7.

Per la nomina a Presidente e a membro del Consiglio è necessario avere la capacità dei diritti civili e politici.

La perdita del godimento dei diritti civili o politici comporta di diritto la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata nella stessa forma prevista per l'atto di nomina. La qualità di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento o dei Consigli regionali. Ai membri del Consiglio spettano una indennità fissa e un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, secondo criteri e misure stabiliti dal regolamento.

ART. 8.

Il Presidente ed i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non possono essere vincolati da mandato imperativo.

ART. 9.

Il Presidente ed i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del Presidente o di un membro del Consiglio, la nomina del successore si effettua con le norme di cui agli articoli precedenti ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

ART. 10.

Le Camere ed il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su materie che importano in-

indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro.

La richiesta del parere può essere deliberata da ciascuna Camera in ogni momento prima che sia chiusa la discussione generale.

La richiesta di parere può essere deliberata anche dalle Commissioni deliberanti o referenti di ciascuna Camera nonché dalle Commissioni speciali e dalle Commissioni incaricate di dare pareri al Governo su norme delegate.

La richiesta di parere è obbligatoria per le leggi di particolare importanza in materia di politica economica, finanziaria e sociale, per le leggi « di principi » dell'articolo 117 della Costituzione, per le leggi di delega legislativa e per i decreti legislativi in materia di economia e di lavoro e in ogni altro caso in cui essa sia prescritta dalle leggi.

A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro competente.

Per il documento programmatico il parere del Consiglio viene richiesto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica prima che il detto documento sia sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri: il Consiglio deve esprimere il suo parere entro un mese.

Il Governo può affidare al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro la redazione di regolamenti e di testi unici nelle materie di sua competenza.

Il Consiglio contribuisce altresì alla elaborazione della legislazione, dei provvedimenti di Governo e degli indirizzi relativi alle materie di cui al primo comma del presente articolo, facendo pervenire alle Camere ed al Governo le osservazioni e le proposte che ritiene opportune, anche in riferimento alla attività della Comunità economica europea e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi.

Sono esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge relativi agli atti di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

ART. 11.

I pareri chiesti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dalle Camere o dal Governo debbono essere dati entro il termine stabilito dall'organo che ha fatto la richiesta.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha facoltà di chiedere una proroga.

Il Consiglio trasmetterà, unitamente ai pareri, la documentazione utile per chiarirli e completarli.

Nella comunicazione deve essere fatta menzione motivata dell'eventuale parere discordante di una minoranza del Consiglio.

Le stesse disposizioni si applicheranno nei riguardi delle osservazioni e proposte, nonché dei pareri e delle osservazioni e proposte per i quali una Commissione sia stata delegata a pronunciarsi in via definitiva ai sensi del successivo articolo 17.

ART. 12.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha facoltà di proporre al Parlamento disegni di legge redatti in articoli, in materia di economia e di lavoro, purché ne sia stata prima formalmente decisa la presa in considerazione dal Consiglio medesimo e siano stati poi deliberati a maggioranza e con la presenza di almeno tre quinti dei suoi componenti.

L'iniziativa legislativa del Consiglio non può essere esercitata per le leggi tributarie, di bilancio, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

I disegni di legge di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Consiglio dei ministri il quale, nei tre giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

ART. 13.

L'iniziativa legislativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non può essere esercitata sopra un oggetto sul quale una Camera o il Governo abbiano chiesto già il parere del Consiglio stesso oppure il Governo abbia presentato al Parlamento un disegno di legge.

La sospensione del diritto d'iniziativa legislativa da parte del Consiglio, di cui al comma precedente, dura fino a sei mesi dopo la avvenuta pubblicazione della relativa legge o dopo il rigetto del disegno di legge da parte di uno dei due rami del Parlamento.

ART. 14.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su richiesta delle Camere o del Governo o di propria iniziativa, può compiere studi ed indagini sulle materie di sua competenza. Il Governo, in caso di vertenze sinda-

cali di rilevante interesse e specificamente per i settori dei servizi pubblici, ha facoltà di chiedere al Consiglio un parere sui termini obiettivi della controversia ed indicazioni per la sua composizione. Il Consiglio deve esprimere il suo parere entro quindici giorni.

ART. 15.

Le Regioni possono chiedere pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sulle materie di sua competenza, fissando il termine entro cui i pareri debbono essere dati. Il Presidente del Consiglio nazionale ha facoltà di chiedere una proroga.

La richiesta di parere è obbligatoria per le leggi regionali in materia economica e sociale che comportino problemi di coordinamento con la legislazione nazionale o di altre Regioni.

ART. 16.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si riunisce in Assemblea o in Commissioni.

L'Assemblea è convocata dal Presidente di sua iniziativa, o a richiesta scritta di una Camera, del Governo, di una Commissione o di un quarto dei membri del Consiglio nazionale, per gli oggetti indicati nella richiesta.

L'ordine del giorno delle singole riunioni dell'Assemblea è stabilito dal Presidente, in armonia con le norme del comma precedente.

Per la validità dell'adunanza dell'Assemblea è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica esclusi gli assenti per incarico o congedo.

ART. 17.

L'istituzione, la competenza e la composizione delle Commissioni sono deliberate dall'Assemblea, con maggioranza di tre quinti dei votanti nella prima o seconda votazione e con maggioranza dei votanti in seduta successiva.

La nomina dei membri della Commissione può essere deferita al Presidente.

Nella nomina si tiene conto dell'appartenenza alle categorie produttive ed agli esperti, delle competenze specifiche e dei desideri espressi dai singoli Consiglieri.

Ogni Commissione elegge un Presidente, due Vicepresidenti e un Segretario a scrutinio segreto, con maggioranza di tre quinti dei

votanti in prima votazione e con maggioranza dei votanti in seconda votazione.

La Commissione è convocata dal suo Presidente di propria iniziativa, o su invito del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o per richiesta scritta di un quarto dei membri, relativa a un determinato oggetto.

L'ordine del giorno delle singole riunioni è stabilito dal Presidente, in armonia con le norme del comma precedente.

In ragione dell'urgenza o della specialità della materia, una Commissione può essere delegata a pronunciarsi in via definitiva con pareri, osservazioni e proposte o studi, con deliberazione assunta dalla Assemblea a maggioranza di voti o, in caso di assoluta urgenza, con decisione dell'Ufficio di presidenza. In questo ultimo caso, del provvedimento sarà data immediata comunicazione ai Consiglieri; prima che la Commissione deliberi, un decimo dei componenti in carica del Consiglio od un quinto dei componenti della Commissione stessa può chiedere che l'argomento sia sottoposto all'Assemblea.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di proporre all'Ufficio di presidenza compensi e rimborsi di spese per studi e ricerche effettuati per i lavori della Commissione.

ART. 18.

Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni hanno facoltà d'intervenire, senza diritto a voto, i presidenti, o per loro delega i vicepresidenti, e i relatori delle Commissioni parlamentari e i membri del Governo; e, nella ipotesi di pareri richiesti dalla Regione, il Presidente o il Vicepresidente della Giunta regionale, i Presidenti ed i Relatori delle Commissioni del Consiglio regionale.

I Presidenti delle Commissioni parlamentari possono promuovere udienze legislative mediante riunioni congiunte con le Commissioni competenti per materia del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o mediante invito ai Presidenti, o per loro delega vicepresidenti, e relatori di tali commissioni.

Il Consiglio può chiedere che uno dei suoi membri sia autorizzato ad esporre di fronte alle Assemblee parlamentari il suo parere su specifiche materie che siano all'esame delle Assemblee medesime.

Il Consiglio può chiedere che siano sentiti dal Consiglio rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e persone ritenute dal Consi-

glio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio per il tramite dei Ministeri competenti.

ART. 19.

Le relazioni ai disegni di legge sui quali sia stato richiesto e sia tempestivamente pervenuto il parere del Consiglio daranno conto al Parlamento dell'accoglimento o dei motivi del mancato accoglimento delle proposte contenute in tale parere.

Presso le due Camere, gli atti del Consiglio, di cui all'articolo 10, avranno la divulgazione propria degli atti parlamentari.

All'inizio di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri riferirà al Parlamento sulla attività svolta nell'anno precedente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

ART. 20.

Il Regolamento di cui al successivo articolo determina in quali casi le riunioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono pubbliche, stabilendo poi i modi di accesso del pubblico e della stampa alle riunioni dell'Assemblea.

Determina, altresì, le forme di pubblicità dei lavori e delle decisioni del Consiglio e delle Commissioni.

ART. 21.

Il Consiglio può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con Regolamento, approvato dall'Assemblea con maggioranza di tre quinti dei consiglieri in carica in prima e seconda votazione, con maggioranza dei consiglieri in carica in terza votazione.

Il Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 22.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un Segretario generale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

ART. 23.

L'ammontare dell'assegnazione occorrente per il funzionamento del Consiglio è annualmente determinato dal Parlamento con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 24.

Il Consiglio, nei limiti dell'assegnazione stabilita, provvede, secondo le esigenze del suo funzionamento, all'approvazione dello stato annuale di previsione ed alla gestione delle spese.

Lo stato di previsione e il rendiconto a chiusura di ogni esercizio sono sottoposti all'esame del Parlamento mediante trasmissione dei relativi atti alle Presidenti delle due Camere.

ART. 25.

Il Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 21 provvede a modificare, ove occorra, la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale attualmente inquadrato nei ruoli di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1246 e al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, sempre con l'osservanza dei criteri direttivi fissati dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246.

Nei limiti dell'assegnazione il Consiglio può conferire incarichi di collaborazione a persone particolarmente qualificate nelle materie economiche e sociali, per un numero di unità non superiore al decimo dell'organico del personale. Tali incarichi, di durata non eccedente il quinquennio, cessano comunque alla scadenza del Consiglio. Le modalità di conferimento e la relativa disciplina contrattuale dei rapporti sono regolate da apposite convenzioni approvate dall'Assemblea del Consiglio.

ART. 26.

È abrogata ogni norma incompatibile con la presente legge.